

STUDIO LEGALE SCOTTI

e-mail: studiolegalescotti@libero.it

Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza TAR Lazio- Roma sezione Quinta n. 04426/2023 del 13.03.2023 notificata in data 14.03.2023

I sottoscritti **avv.ti Zina Scotti** (SCTZNI60P52H243C),
pec:zinascotti@avvocatinapoli.legalmail.it e **Patrizia Scotti**
(CF:SCTPRZ64P61H243X). pec: patriziascotti@avvocatinapoli.legalmail.it ;
n.q. di procuratori costituiti delle società : **GI.PE.AR. PESCA DI NICOLO' ARENA E C. S.A.S.**; - **GIACALONE PESCA S.R.L**; **ITAL PESCA S.N.C. DI COSTANTINO GIACALONE E C.** ; **MAREN S.R.L** nel ricorso Rg n. 9094 /2022 proposto innanzi al Tar Lazio – Roma - V sezione, nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , avverso e per l'annullamento del Decreto Direttoriale n.166920 del 12.04.2022 emesso dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - pubblicato in data 22 maggio 2022, per “la Campagna di pesca del gambero di profondità – Anno 2022” , quale Decreto di attuazione dell'art.5, comma 4 del Decreto Ministeriale n°70970 del 15 febbraio 2022 ;

PREMESSO

Con ordinanza collegiale in epigrafe indicata (n.04426/2023), Il TAR Lazio – Roma – essendo stato notificato il ricorso soltanto ad alcuni controinteressati ha disposto “ l'integrazione del contraddittorio” nei confronti di tutti i restanti soggetti proprietari delle imbarcazioni indicate nel decreto avverso n n.166920 , emesso il 12.04.2022 dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali e pubblicato in data 22 maggio 2022.

STUDIO LEGALE SCOTTI

e-mail: studiolegalescotti@libero.it

Tanto premesso in adempimento dell'incombente ricevuto i sottoscritti difensori con il presente atto provvedono all'integrazione del contraddittorio con pubblicazione del presente avviso sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'uopo rendendo le seguenti informazioni :

- a) L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma – Quinta sezione;
- b) Il numero di registro generale del procedimento è R.G.9094/2022 (con udienza di discussione del merito fissata al 21 giugno 2023);
- c) I ricorrenti sono le seguenti società:
 - 1) GI.PE.AR. PESCA DI NICOLO' ARENA E C. S.A.S.(P.Iva. 01526100811) con sede in Mazara del Vallo (Tp) alla via Bolzano n.44 in persona del l.r.p.t.;
 - 2) GIACALONE PESCA S.R.L. (P. Iva 02669100816) con sede in Mazara delVallo (Tp) nella via Domenico Modugno n° 6-8 in persona del l.r.p.t.;
 - 3) ITAL PESCA S.N.C. DI COSTANTINO GIACALONE E C. (P.Iva02266820816) con sede in Mazara del Vallo (Tp) nella via Ugdulena n° 38 in persona del l.r.p.t.;
 - 4) MAREN S.R.L. (P. Iva 02677470813) con sede in Mazara del Vallo (Tp) alla via I. Marabitti n° 22 in persona del l.r.p.t.;
- d) L'oggetto del ricorso è l'impugnazione del Decreto Direttoriale n.166920 del 12.04.2022 emesso dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - pubblicato in data 22 maggio 2022, per “la Campagna di pesca del gambero di profondità – Anno 2022” , quale Decreto di attuazione

STUDIO LEGALE SCOTTI

e-mail: studiolegalescotti@libero.it

dell'art.5, comma 4 del Decreto Ministeriale n°70970 del 15 febbraio 2022 ; nella parte in cui stabilisce la ripartizione del limite massimocatturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorphafoliacea ARS) e Gambero viola mediterraneo (Aristeusantennatus ARA) tra le unità di pesca autorizzate nell'ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11, sulla base del criterio storico di quantitativo catturato, da ciascun imbarcazione negli anni 2020-21;

- e) Il controinteressato indicato in ricorso è la società FISH PROJECT S.R.L. (P. IVA 01564210811) VIA ABATE VITO PUGLIESE N°17 -MAZARA DEL VALLO (TP) , gli altri controinteressati sono tutti i proprietari delle imbarcazioni indicate nell'impugnato Decreto Direttoriale n.166920 del 12.04.2022 , pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 22 maggio 2022 , di cui il medesimo Ministero formalmente e tempestivamente sollecitato da questi difensori (con mail del 15.03.2023 e pec del 21.03.2023) è in procinto di fornire i nominativi ;
- f) Il sito web della Giustizia amministrativa su cui poter individuare ogni altra indicazione utile è (www.giustizia-amministrativa.it).

Napoli 27.03.2023

Avv. Zina Scotti

Avv. Patrizia Scotti



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER : le società:

- 1. GI.PE.AR. PESCA DI NICOLO' ARENA E C. S.A.S.**(P.Iva. 01526100811)
con sede in Mazara del Vallo (Tp) alla via Bolzano n.44 in persona del l.r.p.t.;
- 2. GIACALONE PESCA S.R.L.** (P. Iva 02669100816) con sede in Mazara del Vallo (Tp) nella via Domenico Modugno n° 6-8 in persona del l.r.p.t.;
- 3. ITAL PESCA S.N.C. DI COSTANTINO GIACALONE E C.** (P.Iva 02266820816) con sede in Mazara del Vallo (Tp) nella via Ugdulena n° 38 -, in persona del l.r.p.t.;
- 4. MAREN S.R.L.** (P. Iva 02677470813) con sede in Mazara del Vallo (Tp) alla via I. Marabitti n° 22 in persona del l.r.p.t.
tutte elett.nte dom.te in Ercolano (Na) alla via Marittima n.59 presso gli avv.ti **Zina Scotti** (SCTZNI60P52H243C) e **Patrizia Scotti** (CF:SCTPRZ64P61H243X) che le rapp.ntano e difendono giusta procura telematica in calce al presente atto. *Si dichiara* di voler ricevere notificazioni e/o comunicazioni a mezzo fax al seguente n. 081/009.78.68 oppure al seguente indirizzo di posta certificata:
pec:zinascotti@avvocatinapoli.legalmail.it .
pec: patriziascotti@avvocatinapoli.legalmail.it

Contro: **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro** p.t. rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui è dom.to in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Nonché: **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della**

Pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.to e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è dom.to in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

FISH PROJECT S.R.L. (P. IVA 01564210811) VIA ABATE VITO PUGLIESE N°17 - MAZARA DEL VALLO (TP)
PEC: fishproject@pec.it

Avverso e per l’annullamento –previa sospensiva-

- 1) **Del Decreto Direttoriale n. 166920 del 12.04.2022 emesso dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura** - pubblicato in data 22 maggio 2022, per “*la Campagna di pesca del gambero di profondità – Anno 2022*”, quale Decreto di attuazione dell’art.5, comma 4 del Decreto Ministeriale n°70970 del 15 febbraio 2022 - nella parte in cui stabilisce la ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea* ARS) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus* ARA) tra le unità di pesca autorizzate nell’ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11, sulla base del criterio storico di quantitativo catturato, da ciascun imbarcazione negli anni 2020-21;
- 2) Nonché di tutti gli altri atti ad esso collegati, connessi e/o consequenziali benchè non conosciuti.

PREMESSO CHE

- La società **GI.PE.AR. PESCA DI NICOLO’ ARENA E C. S.A.S.**(P.Iva. 01526100811) con sede in Mazara del Vallo (Tp) alla via Bolzano n.44 in persona del l.r.p.t. è proprietaria ed armatrice del M/p “Regina” n. UE ITA000026676;

- La società **Giacalone Pesca s.r.l.** è proprietaria ed armatrice delle unità di pesca denominate “Maria Grazia” n.UE ITA000008123 e “Valentino Giacalone” n. UE ITA000008143;
- La società **Ital Pesca s.n.c.** di Costantino Giacalone & C. è proprietaria ed armatrice dell’unità di pesca “Maria Cristina” n°UE ITA000007915;
- La società **Maren s.r.l.** è proprietaria ed armatrice dell’unità di pesca “Sicula Pesca” UE ITA000007909 tutte abilitate alla pesca "Mediterranea" con sistema "a strascico", munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt. sulla base del quale effettuano da sempre nell’ambito della giurisdizione GSA 9,10,11, la pesca al gambero "di profondità".
- Con decreto Direttoriale prot.n. 900456829 del 6.08.2020 titolato “Disposizioni in materia di pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mediterraneo occidentale (GSA 9, 10 e 11)” veniva istituito, in applicazione alla normativa sovranazionale, all’art.2, l’elenco provvisorio delle imbarcazioni, autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di attrezzi da traino, nell’ambito gestionale delle GSA 9, 10 e 11;
- L’elenco provvisorio includeva :
 - a. tutte le imbarcazioni che, abilitate alla pesca costiera locale, con l’utilizzo di attrezzi da traino, risultassero iscritte nei Compartimenti marittimi aventi giurisdizione territoriale nelle GSA 9, 10 e 11;
 - b. tutte le imbarcazioni che, abilitate alla pesca costiera ravvicinata o di categoria superiore con l’utilizzo di attrezzi da traino avessero effettuato, nel corso dell’anno 2019, in base ai dati ufficiali di cattura, almeno un’operazione di pesca di gambero di profondità attestato dal log book in almeno una delle GSA 9, 10, 11;
- Con successivo Decreto prot.n.651 del 13.01 2021 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali veniva stilato l’elenco definitivo delle imbarcazioni autorizzate a tale sistema di pesca sulla base dell’elenco provvisorio,

in cui venivano inserite le unità da pesca delle ricorrenti avendo queste ultime da sempre pescato il gambero di profondità nelle GSA 9,10,11;

- Tuttavia, con Decreto Direttoriale n. 166920 del 12.04.2022 pubblicato in data 22 maggio 2022, veniva stabilito da parte del Ministero resistente, la ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (ARS) e Gambero viola mediterraneo (ARA) tra i pescherecci operante nelle GSA 8, 9, 10 indicati nell'allegato 1;
- Dalla bozza dell'impugnato decreto si evince che per le attribuzione delle singole quote erano stati presi in considerazione due parametri :
 - 1) le caratteristiche tecniche dei pescherecci in riferimento alla lunghezza fuori tutta (LFT) ;
 - 2) le catture effettuate negli anni 2020 e 2021 relativamente ai soli gamberi di profondità ARA e ARS;
- Sulla base di tale criterio storico errato e fuorviante veniva attribuita alle ricorrenti una quota individuale di cattura del tutto irrisoria rispetto a quanto storicamente pescato da ciascun impresa ed in particolare:
- In particolare.
 - alla Maren s.r.l. n.UE ITA000007909 – che nell'anno 2019 aveva dichiarato una quantità di pescato di Gambero Rosso (ARS) pari a Kg.6.603 e di Gambero Viola pari a Kg.1.720 e nell'anno 2020 una quantità di G.R. pari a Kg.4.014 e GV pari a Kg.1.191, veniva attribuita la quota individuale di ARA 724,89 e quota ARS 643,99;
 - alla Ital pesca s.n.c n.UE ITA000007915 – che nel 2019 aveva pescato una quantità di Gambero Rosso pari a kg.8357 e di Gambero Viola pari a Kg.1456 mentre nel 2020 le quantità erano rispettivamente di kg.4156 (GR) e di kg.1096 (GV) - veniva attribuita la quota ARA 245,72; quota ARS 757,30;
 - alla Giacalone Pesca s.r.l. n. UE ITA000008123 veniva attribuita per l'unità di pesca Maria Grazia la quota ARA 859,21; quota ARS 1779,80 e per la Valentino Giacalone n.UE ITA000008143 - che nel 2019 aveva dichiarato una quantità di pescato GR pari a kg.14.045 e di GV pari a Kg.2.130; mentre nel 2020 le quantità si attestavano rispettivamente nella misura di Kg.8.399 (GR) e di kg.

1769 (GV) - veniva assegnata la quota individuale ARA 210,62; quota ARS 516,34,80;

- Alla GI.PE.AR Pesca di Nicolò Arena e C. s.a.s. veniva attribuita per il M/p "Regina" una quota Ars di KG.455,14 ed Ara di Kg.7,86.

Alla stregua di quanto esposto, il provvedimento impugnato - massimamente lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti - si appalesa illegittimo e merita di essere di annullamento per i seguenti

MOTIVI

1) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, del provvedimento impugnato disparità di trattamento, arbitrario potere discrezionale, difetto di istruttoria ed omessa considerazione di circostanze essenziali

Come evidenziato in punto di fatto l'amministrazione, nell'impugnato Decreto Direttoriale ha erroneamente posto a fondamento dell'introduzione della ripartizione delle quote individuali di cattura del gambero di profondità, tra le varie imbarcazione autorizzate, un criterio storico del tutto fuorviante, senza un'adeguata istruttoria per quanto si dirà.

Invero, le società ricorrenti, sono imprese di pesca, armatrici e proprietarie dei motopesca sopra indicati, iscritte nelle matricole della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, abilitate alla pesca "Mediterranea" con sistema "a strascico, nelle zone geografiche, della giurisdizione gsa 9,10, 11 . La pesca ha ad oggetto anche il gambero "di profondità".

Sono definiti gamberi di profondità: il gambero rosa mediterraneo, il gambero rosso mediterraneo ed il gambero viola mediterraneo.

La pesca al gambero di profondità che fino al 2019 era contraddistinta dalla libera cattura del limite catturabile assegnato all'Italia, viene oggi regolamentata da recenti decreti ministeriali.

Invero con **Decreto direttoriale prot. N.9045682 del 6.08.2020 (all.1)** emesso dalla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali titolato “Disposizioni in materia di pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mediterraneo occidentale (GSA 9, 10 e 11)” veniva istituito l’elenco provvisorio delle imbarcazioni abilitate alla pesca del gambero di profondità, includendo:

a) tutte le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera locale, con l’utilizzo di attrezzi da traino, che risultavano iscritte nei Compartimenti marittimi aventi giurisdizione territoriale nelle GSA 9, 10 e 11;

b) tutte le imbarcazioni che, abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore con l’utilizzo di attrezzi da traino, avessero effettuato, nel corso dell’anno 2019, in base ai dati ufficiali di cattura, almeno un’operazione di pesca, in almeno una delle GSA 9, 10, 11 .

Con successivo Decreto prot.n.651 del 13.01 2021 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali veniva approvato l’elenco definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla cattura al bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di mezzi da traino nell’ambito giurisdizionale delle GSA 9,10,11 **(all.2)** sulla base del precedente elenco provvisorio .

Le ricorrenti venivano inserite nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla cattura del gambero di profondità .

Tuttavia, in data 22 maggio 2022 veniva pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il **Decreto Direttoriale n. 166920 del 12.04.2022 – (all.3)** che dava attuazione all’art.5, comma 4 del Decreto Ministeriale n°70970 del 15 febbraio 2022 (**all.4**) con cui veniva ripartito in modo del tutto illogico, il limite massimo catturabile (assegnato all’Italia) di 365 tonnellate di gambero rosso mediterraneo (ARS) e 250 tonnellate di gambero viola (ARA, per la campagna di pesca 2022, tra le unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali , nell’ambito giurisdizionale delle GSA 9,10,11.

Difatti, le quote individuali di cattura espresse in chilogrammi , venivano determinate in funzione delle caratteristiche tecniche dei pescherecci e dei quantitativi storicamente catturati dagli stessi.

Più precisamente come specificato nella bozza dell'impugnato decreto (schema Decreto Direttoriale attribuzione Quote gamberi di Profondità ARA/ARS - GSA8,9,10,11 anno 2022) **(all.5)** per le attribuzione delle singole quote erano stati presi in considerazione due parametri :

- 2) Il primo relativo alle caratteristiche tecniche dei pescherecci in riferimento alla lunghezza fuori tutta (LFT) ;
- 3) Il secondo relativo alle catture effettuate negli anni 2020 e 2021 relativamente ai soli gamberi di profondità ARA e ARS.

Le quote individuali così determinate, venivano riportate nell'allegato 1 del decreto impugnato, per i pescherecci con (LFT) inferiore a 12 metri; nell'allegato 2 per i pescherecci con LFT tra i 12 e i 18 metri; nell'allegato 3 – per i pescherecci con LFT tra i 18 e i 24 metri; nell'allegato 4 – per i pescherecci con LFT superiore ai 24 mt.

Le quote delle ricorrenti venivano pertanto, indicate nell'allegato 4 del decreto gravato.

Ciò posto va in primo luogo osservato che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura e, comunque, del Ministero dell'Ambiente, trattandosi di attività economica che riverbera i propri effetti sull'*habitat* marino.

Tuttavia, pur volendo prescindere da tale rilevante circostanza, il criterio storico sulla base del quale viene ripartita la quota individuale del gambero di profondità, non può riferirsi al quantitativo di pescato di ciascun imbarcazione degli anni 2020-21 , in quanto si tratta di anni pandemici e per tale motivo, meno che mai possono essere presi come parametro di riferimento per stabilire la quota individuale di pescato di ciascun imbarcazione.

Difatti negli anni in esame, a causa degli effetti della pandemia e della chiusura di alberghi e ristoranti, le attività di cattura sono state adeguate alle sole richieste del consumo domestico, con riduzione delle giornate di pesca e del pescato. Le analisi scientifiche dei consumi, hanno inoltre dimostrato un radicale cambiamento negli stili di consumo delle famiglie italiane, con una preferenza verso i prodotti ittici trasformati, rispetto ai prodotti ittici freschi.

In più attestano la crisi del settore di questi due anni in particolare, i decreti di aiuti nazionali e comunitari, che intervengono sul settore della pesca, con la finalità di mobilitare (in particolare i regolamenti UE) gli investimenti in risposta all'epidemia e di fornire flessibilità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, in considerazione delle difficoltà delle imprese di pesca nel tentativo di compensare proprio le conseguenze economiche determinate dalle misure restrittive dei decreti emergenziali nazionali di quegli anni.

Ad avvalorare quanto precede, soccorrono gli stessi provvedimenti del Ministero resistente che nell'anno 2020 ha adottato una serie di correttivi in deroga alla normativa generale a sostegno delle imprese di pesca.

A titolo esemplificativo nell'anno 2020 **l'Amministrazione resistente ha introdotto con il Decreto Ministeriale n.8120 dell'08.05.2020 il libero trasferimento delle quote tonno tra i vari sistemi di pesca in deroga al divieto vigente per "esigenze di flessibilità di gestione"**

costituendo tale misura, un valido aiuto a tutela dell'occupazione, sostenibilità e redditività dei vari operatori di settore ed in definitiva delle imprese di pesca.

(all.6)

Di qui la contraddittorietà dell'azione amministrativa che da una parte interviene nel 2020 disponendo deroghe in aiuto delle imprese di pesca in difficoltà e dall'altra assume quegli stessi anni (2020-21) a fondamento del criterio storico per la ripartizione della quota individuale del gambero di profondità

Alla luce di quanto precede, sussiste, quindi, il vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere suscettibile di inficiare il provvedimento avverso, ove tale provvedimento si pone in palese contrasto con altro atto in precedenza emesso dalla medesima potestà (Tar Lazio 2015/616- sez.I).

Nel caso di specie la P.A. ha avuto un comportamento in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art.97 Cost. (Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730) in ragione di una condotta illogica, irrazionale e manifestamente ingiusta.

Sotto diverso e concorrente profilo sussiste il difetto di istruttoria in merito all'accertamento del quantitativo pescato dalle ricorrenti nel 2020 di gambero di profondità, nell'anno preso quale parametro di riferimento dall'amministrazione. Invero la documentazione che si allega costituita dalle fatture e dai logbook relativi agli anni di pesca 2019/2020 (**all.7**) evidenziano un notevole quantitativo di gambero di profondità pescato – debitamente comunicato all'Amministrazione medesima attraverso i log book - da cui risulta evidente che il Ministero non ha svolto alcuna istruttoria sui due anni di riferimento in ordine al criterio storico per la ripartizione delle quote, posto che sulla base di tali dati, la quota attribuita alle ricorrenti non poteva essere ridotta fino al punto da non consentire la sopravvivenza della medesima impresa di pesca. Le carenze ed incongruenze riscontrate nell'istruttoria svolta dall'Amministrazione si riverberano anche sulla motivazione dell'atto impugnato in quanto non rendono intellegibile il percorso logico giuridico sottostante, perseguito dalla stessa. Del resto, se è vero che l'attribuzione della quota nazionale del gambero di profondità, costituisce un dato esogeno che viene stabilito a livello europeo al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di pesca in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie (c.d. TAC), non può negarsi che l'autorità statale può liberamente esercitare un livello di discrezionalità nella ripartizione interna tra le singole imbarcazioni abilitate. (TAR Roma Lazio seII n.9942/2017).

Pertanto, trattandosi di un potere discrezionale dell'Amministrazione, che si esplica in un potere valutativo, *l'interesse pubblico impone, un sufficiente supporto istruttorio dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole*" (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012 *del tutto mancante nel caso di specie*).

Difatti al cospetto dell'esercizio di un potere discrezionale, come quello in esame, il provvedimento impugnato appare viziato da eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, ed irragionevolezza della scelta adottata sulla base di più circostanze, le quali, tuttavia, sono tra di loro incompatibili. Difatti il sistema di ripartizione dei

quantitativi di cattura individuale delle specie ittiche maggiormente protette e nel caso di specie del gambero di profondità è si basato al perseguimento dell'interesse pubblico di generale tutela ambientale e del regime vincolistico internazionale, ma sottende del pari al mantenimento di adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività delle imprese del settore, non potendosi in nessun caso rivolgersi a danno delle imprese medesime.

Ciò posto, appare di chiara evidenza la lesione della posizione giuridica delle imprese ricorrenti, le quali propongono domanda di risarcimento dei danni derivanti dal minore importo ricavato dal prodotto venduto in rapporto alla riduzione della quota assegnata, rispetto al reale quantitativo pescato e fatturato negli anni 2019-2020 come documentato ed allegato.

2. Violazione dell'art.11 Disposizioni sulla legge in generale e del sotteso principio di irretroattività degli atti amministrativi – Violazione del principio di affidamento nella certezza delle situazioni Giuridiche – Eccesso di potere per manifesta iniquità . Eccesso di potere per violazione del principio di legalità

Sotto altro, concorrente profilo l'avversato decreto stabilisce inoltre, che i quantitativi eventualmente già catturati dai pescherecci sono direttamente imputabili, con decorrenza 1° gennaio 2022, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nei richiamati Allegati 1-4.

In altri termini la previsione stabilisce che i pescherecci dovranno decurtare dalla quota di assegnazione, il quantitativo di pescato, legittimamente catturato in assenza di alcuna limitazione, anche se tale pescato sia stato catturato prima dell'intervento normativo del decreto di assegnazione della quota individuale.

Tale previsione non può essere condivisa, ponendosi in netto contrasto con il principio di legalità, il quale stabilisce che gli atti dei pubblici poteri devono essere **disciplinati compiutamente dalla legge**. Difatti un provvedimento amministrativo non può essere retroattivo in quanto viola l' art. 11, preleggi, ma anche l'art. 2, 1.241/90, che, fissando termini certi di conclusione del

procedimento, presuppone logicamente l'irretroattività degli effetti dell'atto amministrativo.

La retroattività discrezionale dei provvedimenti amministrativi può quindi ammettersi solo per gli atti favorevoli alla sfera del destinatario su cui incidono.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato. La giurisprudenza, infatti, trae tale argomento per analogia dagli artt.1399 e 1445 Codice Civile, che tutelano la buona fede del destinatario.

La retroattività, dunque, non è ammessa per gli atti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario e la p.a. è tenuta ad improntare la sua azione oltre che ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, anche al principio generale di comportamento secondo buona fede. (sent. TAR Bologna n.149/2022).

Infatti, è costante nella giurisprudenza **l'affermazione secondo cui un termine non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività dell'art. 11 preleggi**, finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l'esercizio del potere di autotutela amministrativa (in tal senso, tra le tante, Cons. di Stato, sez. VI, n. 5410/2020; TAR Lazio terza sezione sent.n.9630/2022).

Per i dedotti motivi il provvedimento impugnato, in ragione del suo contenuto ed alla stregua dei parametri e criteri informativi dell'azione amministrativa a livello comunitario e nazionale, si appalesa non conforme ai canoni di linearità e, comunque, sproporzionato rispetto al fine perseguito.

Istanza istruttoria:

11

Con riserva di motivi aggiunti, si chiede che venga ordinato al Ministero resistente il deposito degli atti e di tutti gli elementi dai quali risulti l'istruttoria sul criterio storico adottato ai fini della ripartizione della quota individuale tra le imbarcazioni autorizzate.

DOMANDA CAUTELARE

Il fumus emerge chiaro dai motivi ricorso.

Il periculum in mora si rinviene nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alle ricorrenti dalla perdurante vigenza del provvedimento impugnato in considerazione della ridotta di quota individuale riconosciuta a queste ultime dal decreto impugnato, sulla base di un criterio storico errato e fuorviante e che non tiene conto dei reali dati storici del pescato di gambero di profondità (ARA e ARS) nè del fatturato delle ricorrenti negli anni 2019 -2020 .

- A titolo esemplificativo va sottolineato che secondo quanto documentato con i log – book allegati :
- il M/p “Regina” della società GI.PE.AR.PESCA di Nicolò Arena ha pescato

Nell'anno 2019 :

GAMBERO ROSSO - Kg.14.084 al prezzo medio di mercato di €.27,00/Kg.

GAMBERO VIOLA – Kg.1.198 al prezzo medio di €.24,50/kg.

Nell'anno 2020

GAMBERO ROSSO Kg.2491 al prezzo medio di €.29,16/Kg;

GAMBERO VIOLA Kg. 1064 al prezzo di €.26,71/Kg.

La quota istituita ed assegnata nell'anno 2022 per tale impresa di pesca è pari a:

Gambero rosso: Kg.455,14;

Gambero Viola; Kg. 7,86

- il M/p “Sicula Pesca “ della Maren s.r.l. ha pescato

nell'anno 2019:

GAMBERO ROSSO pari a Kg.6.603

GAMBERO VIOLA Kg.1.720

nell'anno 2020

GAMBERO ROSSO pari a Kg.4.014

GAMBERO VIOLA pari a Kg.1.191

QUOTA ATTRIBUITA: ARA 724,89 e quota ARS 643,99;

- M/p "Maria Cristina" della Ital pesca s.n.c ha pescato:

Nell'anno 2019

GAMBERO ROSSO pari a kg.8357

GAMBERO VIOLA pari a Kg.1456

Nell'anno 2020

GAMBERO ROSSO pari a kg. 4156

GAMBERO VIOLA pari a kg.1096

QUOTA ATTRIBUITA ARA 245,72; quota ARS 757,30;

- M/p Valentino Giacalone della Giacalone Pesca s.r.l. ha pescato:

Nell'anno 2019

GAMBERO ROSSO pari a kg. 14.045

GAMBERO VIOLA pari a Kg. 2.130

Nell'anno 2020

GAMBERO ROSSO pari a kg. 8.399

GAMBERO VIOLA pari a kg. 1769

QUOTA ATTRIBUITA ARA 210,62; quota ARS 516,34,80;

Ciò premesso appare di tutta evidenza il danno subito dalle ricorrenti in ragione dell'antieconomicità dell'odierna attività di pesca rispetto all'irrisoria quota riconosciuta che non copre tutte le spese che queste si trovano ad affrontare già solo per l'armamento dei propri motopesca, per i costi di equipaggio e per quelli maggiorati di gasolio (per le note vicende) con gravi conseguenze per ciascuna di esse – destinate alla chiusura dell'attività, non escluso il fallimento, tenuto conto della particolare congiuntura economico/finanziaria sfavorevole, di derivazione pandemica ancora in corso, peggiorata dai riflessi negativi della guerra.

Pertanto stante la grave incidenza che potrebbe avere la perdurante efficacia del provvedimento impugnato, nei termini innanzi spiegati, si chiede che l'**Ill.mo Tribunale adito** attesa la particolare gravità della dedotta vicenda Voglia sospendere, ai sensi dell'art.55 c.p.a in via cautelare ed urgente l'efficacia esecutiva del Decreto Direttoriale n. 166920 emesso in data 12.04.2022 dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, pubblicato il 22 maggio 2022, nella parte in cui stabilisce che la ripartizione delle quote individuali di cattura si basano sul criterio del quantitativo di pescato di ciascuna imbarcazione negli anni 2020-21 - con adozione della sospensiva richiesta e/o delle misure cautelari ritenute più opportune,

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati, nella spiegata qualità,

CONCLUDONO

- 1) **Per l'accoglimento dell'istanza cautelare**, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora alla stregua dei danni quali enunciati nella superiore premessa, debitamente documentati.
- 2) **Per l'integrale accoglimento del ricorso** con conseguente annullamento del **Decreto Direttoriale n. 166920 del 12.04.2022** emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali pubblicato in data 22.05.2022, relativamente alla illegittima ripartizione delle quote individuali basate su un criterio storico errato e fuorviante e che in ogni non ha tenuto in debito conto dell'effettivo pescato delle ricorrenti negli anni presi in riferimento dalla stessa amministrazione **oltre al diritto al giusto risarcimento di tutti i pregiudizi di natura economica subiti e subendi dalle ricorrenti a causa della ingiusta riduzione della quota assegnata.**
- 3) Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio (CU compreso).

avv. Zina Scotti

Patrocinante in Cassazione

Si offrono in comunicazione mediante deposito telematico gli atti richiamati in premessa di cui al foliaro, con riserva di depositare documenti, memorie e formulare richieste istruttorie.

Si dichiara i sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02 che il valore della presente causa è quello ordinario per cui il C.U. è pari ad €.650,00.

Ercolano li 20.07.2022

avv. Zina Scotti

avv. Patrizia Scotti

